

## Laicità della scuola

Art.....

b) L'insegnamento della religione cattolica, garantito a chi ne faccia richiesta (Nuovo Concordato 1984, art.9), è collocato in orario extracurricolare, onde evitare discriminazioni nei confronti dei non avvalentisi. \*\*\*

La valutazione dell'impegno e profitto nell'IRC è annotata su apposita scheda da parte del docente ( T.U., art.309). Il voto del docente di r.c. non ha rilevanza nello scrutinio finale.

c) L'insegnamento della religione cattolica non ha luogo nella Scuola dell'Infanzia

d) Cerimonie religiose e atti di culto non hanno luogo nei locali scolastici , né durante l'orario scolastico ( sent.TAR dell'Emilia n.250/1993)

### Osservazioni e proposte :

- trasformare l'attuale insegnamento di R.C. in un'altra cosa, diversa e più inclusiva di tutte le religioni presenti sul globo...Questa disciplina andrebbe poi inserita, al pari di altre materie , nel Consiglio di classe con diritto di voto e concorrerebbe alla media complessiva. E' vero che queste cose vengono già insegnate in discipline come storia, italiano o filosofia, ma potrebbe essere una via più praticabile rispetto all'estromissione della R.C.

- viene riferito l'esempio di una scuola primaria ad alto flusso immigratorio in cui da 20 anni la Curia ha permesso e tollerato il "progetto interculturale delle religioni". Di fatto 2 insegnanti in compresenza (l'insegnante di r.c. e la maestra di classe come garante della parte laica) nelle due ore di irc. I contenuti riguardano i miti della creazione, le religioni monoteiste in stretta relazione con la preistoria, la civiltà dei fiumi etc.
- sostituire l'IRC con storia delle religioni equivarrebbe riconoscere all'insegnamento confessionale ( e non solo quello cattolico) costituzionalmente inteso quale ATTIVITA' FACOLTATIVA ( e come tale correttamente da collocare in orario extrascolastico), la valenza e la dignità di una materia curricolare.
- Il Nuovo Concordato all'art.9 stabilisce la garanzia dell'Irc divenuto facoltativo, ma demanda la sua collocazione all' Intesa, che è un DPR suscettibile di modifica, come è già peraltro avvenuto. Lo strumento che ha definito la collocazione dell'IRC all'interno dell'orario scolastico obbligatorio è quindi l' INTESA tra Governo italiano e CEI ( Conf.Episc.it.) e noi dobbiamo mobilitarci con la LIP per una revisione di tale Intesa (DPR 751/1985)  
E' questo un obiettivo importantissimo da perseguire.
- Alcune perplessità.... ( che potrebbero essere sciolte dall'intervento promesso
- di Corrado Mauceri)

**\*\*\* è possibile una simile proposta di legge senza che sia modificata l'Intesa "DPR 751/1985"???? Non ho citato nell'articolato questa Intesa in quanto dice il contrario di ciò che noi ipotizziamo.**

**Le sent. 203/1989,13/1991, 290 1992 della Corte Costituzionale non sono univoche. E' possibile riconoscere solo le prime due che stabiliscono lo stato di non obbligo?La terza ammette la presenza dell'irc nell'orario scolastico obbligatorio.....**

**La seconda Intesa "DPR .202 del 1990" ammette il voto del docente di r.c.purché non determinante.....E' possibile negarne comunque la rilevanza? Inoltre, è possibile eliminare l'irc dalla scuola dell'Infanzia dove è stato introdotto proprio dal Nuovo Concordato????**

**Il T.U. art.309 , come tutte le Intese e le C.M., attribuisce al docente di r.c. "pari diritti e doveri". E' possibile abrogare dall'art.309 questa prerogativa?**